



Comune di Torre d'Isola

# REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE



## ALLEGATO 7

Regolamento unico per la gestione del verde pubblico e privato e per le pratiche agricole

Adottato con DCC n .....del.....

Approvato con DCC n .....del.....



# COMUNE DI TORRE D'ISOLA



## REGOLAMENTO UNICO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO E PER LE PRATICHE AGRICOLE

INDICE

1

## **CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE**

**Premessa**

## **CAPITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

### **TITOLO I: FINALITA' E ATTUAZIONI DEL REGOLAMENTO**

**Art. 1 – Finalità e motivazioni**

**Art.2 – Ambito di applicazione**

**Art. 3 – Autorizzazioni**

**Art.4 – Divieti**

**Art. 5 - Obblighi e prescrizioni particolari**

### **TITOLO II: APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLATI GESTIONALI**

**Art. 6 - Aree interessate da concessione, ristrutturazione, autorizzazione edilizia**

**Art. 7 - Eliminazione di alberi**

**Art. 8 – Esenzioni**

**Art.9 - Alberi di particolare interesse**

**Art. 10 - Alberi morti e/o malati**

**Art. 11 - Nuovi impianti**

**Art. 12 - Interventi sul verde pubblico e diritti del privato cittadino**

### **TITOLO III: ARTICOLATO DI COMPLETAMENTO**

**Art. 13 – Altri elementi ed interventi per il decoro urbano**

**Art. 14 – Sanzioni**

**Art. 15 - Norme transitorie e attuative**

## **CAPITOLO TERZO: DISPOSIZIONI IN CAMPO AGRICOLO, FORESTALE E ALBERI MONUMENTALI**

**Art. 1 - Pioppeti e colture ad alto fusto**

**Art. 2 - Aree agricole extra IC**

**Art. 3 - Richieste abbattimenti aree agricole extra IC**

**Art. 4 - Aree boschive di competenza del parco del ticino**

**Art. 5 - Alberi monumentali**

**Art. 6 - Uso di fitofarmaci in prossimità delle abitazioni**

## **ALLEGATI**

- ALL. A. MODULO "RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DEGLI ALBERI E PER LA TUTELA DELLE ESSENZE ARBOREE PROTETTE".
- ALL. B. ELECO SPECIE VEGETALI
- ALL. C. GLOSSARIO DEFINIZIONI
- ALL. C1. ULTERIORI DISPOSIZIONI E DEFINIZIONI GENERALI DI POTATURA DI SOGGETTI ARBOREI
- ALL.D. PROTEZIONE DEGLI ALBERI NEI CANTIERI E NELLE FASI DI MESSA A DIMORA

## CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

### PREMESSA

1. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio dei valori paesaggistici, ambientali ma anche culturali da tutelare, rivestendo un ruolo fondamentale nel mantenimento e miglioramento della qualità urbana complessiva, ma interagendo anche con molti degli aspetti che contribuiscono all'identità locale del territorio di Torre d'Isola.

2. Oltre ad avere un importante valore ecologico ed estetico-paesaggistico, il verde svolge anche importanti funzioni, dirette ed indirette, sulla salute pubblica, per esempio come elemento migliorativo del microclima e della locale qualità dell'aria, oltre ad influenzare positivamente le componenti psicologiche di chi ne usufruisce.

3. Le piante infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico, oltre a migliorare la stabilità dei terreni e a fornire valore aggiunto in grado di incrementare i valori economici di immobili ed aree attrezzate. Inoltre rivestono un ruolo fondamentale nel mantenimento della biodiversità locale.

4. Il verde del territorio comunale, dai giardini alle aree verdi minori, dalle aree pubbliche a quelle private, dalle sponde fluviali al paesaggio agrario, nonostante l'importante presenza del Parco del Ticino, è sempre più sottoposto ad un'intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza. Inoltre in molti casi si sono osservati comportamenti e situazioni che hanno evidenziato, da parte della componente antropica del territorio, scarsa attenzione e consapevolezza di tali valori, con il verde troppo spesso ridotto a semplice elemento estetico "di contorno".

5. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente nel comune e in conformità alle condizioni ambientali in cui questo si sviluppa.

6. Inoltre, collegati alla buona gestione del verde ed all'arredo urbano, vi sono una serie di piccole-grandi buone pratiche che sfuggono agli aspetti di pianificazione urbanistica prevista dagli strumenti formali di legge (es. PGT), ma che possono contribuire in modo determinante al miglioramento ed al mantenimento del decoro complessivo del paese. Tali aspetti andranno pertanto opportunamente evidenziati, regolamentati e rispettati.

## CAPITOLO SECONDO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE

### TITOLO I: FINALITÀ E ATTUAZIONI DEL REGOLAMENTO

#### Art. 1 - FINALITÀ E MOTIVAZIONI

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltretutto per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.

2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

3. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

4. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.

5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione

ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.

6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche, ecologiche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano.

7. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.

8. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.

9. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

## **Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**2.1.** Il presente Regolamento trova applicazione nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Nelle zone esterne a quelle di iniziativa comunale (aree I.C.), così come individuata e definita dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Ticino (L.R. n.33 del 22 marzo 1980 e successive modifiche ed integrazioni), nonché nelle aree definite come bosco dalle L.R. n. 8/76 e L.R. n.80/89 e successive modifiche ed integrazioni, il presente regolamento è subordinato alle indicazioni ed alle norme del Parco del Ticino. Sono altresì escluse tutte le aree vincolate ai sensi delle vigenti leggi (es. L. 1497/39, L. 1089/39, L.R. 9/77, L. 431/85, L.R. 57/85) e quelle oggetto di norme più restrittive di quelle di seguito elencate.

Il presente Regolamento inoltre non si applica in zone eventualmente individuate dal Comune. Per le coltivazioni agricole, incluse quelle arboree (es. pioppeti) e le operazioni di normale manutenzione e gestione agraria delle zone rurali non valgono le regole generali, ma è previsto un capitolo specifico.

L'applicazione del Regolamento per quanto riguarda le aree private pregresse (giardini e parchi preesistenti), interessa solo le componenti qualitative ed estetico-percettive che possono avere interazioni, dirette od indirette, con l'ambito complessivo circostante, ovvero con le componenti di interesse pubblico. Ciò sempre nel rispetto delle leggi e degli elementi normativi sovraordinati, a cominciare da quanto contenuto nel Codice Civile in materia di spazi e confini.

**2.2.** Dal punto di vista della tutela di quanto esistente, sono pertanto protetti dal seguente Regolamento e rientrano in esso:

- a) gli alberi con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 130 centimetri da terra, di almeno 50 cm ;
- b) gli alberi di altezza pari o superiore a 9 metri;

- c) gli alberi che non raggiungono le dimensioni prescritte per la propria intrinseca caratteristica della specie e/o varietale ma che evidenziano un raggiunto stadio di maturità;
  - d) gli alberi con più fusti dipartentesi dalla stessa ceppaia (policormici), con somma delle circonferenze di ciascun fusto misurata a 130 cm da terra che raggiunga i 100 cm.
  - e) i filari, che seppur con dimensioni ed età inferiori a quelli sopra descritti, si sviluppano per almeno 50 m di lunghezza o che rivestono una importanza storica, paesaggistica o naturalistica.
  - f) le siepi ed i nuclei arbustivi o arboreo/arbustivi continui di almeno 40 m. di lunghezza.
- 2.3.** L'Amministrazione Comunale può comunque tutelare, così come previsto al successivo art.12, anche le piante e gli arbusti che, anche di dimensioni inferiori a quelle prescritte, risultino di particolare interesse o pregio, previo parere degli Uffici competenti. In tali casi, se gli elementi di pregio sono di proprietà privata, il loro valore andrà formalmente comunicato ai diretti proprietari.

### **Art. 3 - AUTORIZZAZIONI**

**3.1.** Chiunque abbia intenzione di effettuare un qualunque intervento avente lo scopo di modificare la struttura, la forma o le caratteristiche essenziali (potatura “profonda”) delle piante protette ai sensi del precedente art. 2 oppure intenda effettuare l'eliminazione, deve richiederne autorizzazione alla Amministrazione Comunale, che si potrà avvalere della consulenza di esperti del settore (dottori agronomi, forestali, naturalisti, periti agrari iscritti All'albo o al Registro Nazionale Soci Esperti delle rispettivi associazioni/ordini professionali). Per potatura profonda si intende qualunque intervento di potatura che prevede tagli di circonferenza maggiore di 5 cm e vanno effettuate esclusivamente nella stagione invernale.

La richiesta di autorizzazione va inoltrata presso l'ufficio Tecnico - Palazzo del Municipio, P.zza Libertà 15 – Torre d'Isola, utilizzando l'apposito modulo riprodotto in allegato A.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Nel caso di mancata comunicazione da parte degli uffici dopo tale periodo, la richiesta di autorizzazione deve ritenersi respinta (silenzio diniego).

L'autorizzazione (o la richiesta di) ha una validità di anni uno a partire dalla data di rilascio e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli da parte della Amministrazione Comunale.

Qualora l'autorizzazione, nella risposta da parte degli uffici, disponesse particolari condizioni (es. la ripiantumazione in sostituzione di soggetti abbattuti), gli interventi relativi dovranno essere eseguiti nell'arco dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione.

**3.2.** Per quanto riguarda le richieste di autorizzazione riguardanti aree interessate da nuovi interventi edilizi o da ristrutturazioni, queste dovranno essere corredate da documentazione fotografica di tutti gli alberi che sorgono nel lotto edificabile con relativo rilievo planimetrico.

Nel caso di interventi complessi come la creazione o il rifacimento di nuove aree verdi o giardini all'interno di nuove lottizzazioni o per estensioni superiori ai 300 mq. di superficie, la richiesta di autorizzazione dovrà allegare un progetto di dettaglio descrittivo delle sistemazioni/interventi previsti (planimetria in scala adeguata + relazione)

**3.3.** Nel caso in cui l'area oggetto dell'intervento sia classificata come bosco, la richiesta di autorizzazione e/o la denuncia di taglio devono essere inoltrate agli Enti di competenza, e cioè l'Ente gestore del Parco del Ticino ed alla Provincia di Pavia- Settore Agricoltura e Foreste, come

disposto dalla L.R. 80/89, art. 17 come ripetuto nell'articolo 4 del capitolo secondo di questo regolamento.

**3.4.** L'eliminazione degli alberi appartenenti a popolamenti arborei non facenti parte di giardini e parchi urbani e non classificabili come bosco sono comunque soggetti ad autorizzazione, qualunque sia la loro dimensione. Gli interventi devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 15/10 e il 31/03, secondo le modalità stabilite dalle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" dal Parco del Ticino e/o dal Corpo Forestale dello Stato in vigore, salvo casi di particolare urgenza o di pubblica utilità. E' vietata l'estirpazione delle ceppaie vitali.

#### **Art. 4 - DIVIETI**

**4.1.** Ai sensi del presente Regolamento è espressamente vietato :

- a) abbattere, incendiare, danneggiare, rimuovere o modificare in modo sostanziale la struttura e la chioma di alberi e arbusti di cui all'art. 2;
- b) procedere a capitozzatura (eliminare il cimale) o a scalvatura sugli alberi di cui all'art. 2;
- c) procedere a scavi, impermeabilizzare, compattare il terreno o ammassare materiali ad una distanza dagli alberi protetti ai sensi dell'art. 2 inferiore al raggio di rispetto come da tabella 1

*Tabella 1*

<b>CIRCONFERENZA DEL FUSTO</b>	<b>RAGGIO DI RISPETTO MINIMO</b>
DA CM 30 FINO A CM 80	m 3
DA CM 80 FINO A CM 240	m 5
DA CM 240 FINO A CM 360	m 7
OLTRE CM 360	m 10

- d) spandere a terra sostanze nocive per le piante protette ai sensi dell'art. 2.
- e) utilizzare gli alberi protetti ai sensi dell'art. 2 quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari , recinzioni ed altro. E' altresì vietato utilizzare gli alberi (tutti) del patrimonio pubblico per appendere cartelli o altri avvisi usando chiodi, viti o supporti che incidano e danneggino il legno.
- f) danneggiare le radici

#### **Art. 5 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

**5.1.** L'Amministrazione Comunale, al fine di conservare gli alberi protetti oggetto di domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 3, può prescrivere determinati interventi e modalità di esecuzione degli stessi che il proprietario e l'esecutore materiale dei lavori dovranno adottare.

**5.2.** In particolare, nel caso di autorizzazione all'abbattimento (cfr artt. 7, 10 e 12), è obbligatoria la piantumazione di un minimo di n. 3 esemplari della stessa specie e varietà o della stessa classe di grandezza di quella da eliminare, (vedi tabella 2) salvo le eccezioni di cui al successivo comma 5.3 e se non diversamente indicato dagli uffici comunali.

**5.3.** La piantumazione andrà effettuata all'interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi per cui è stata concessa l'autorizzazione all'eliminazione. Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno della predetta area con alberi della stessa classe di grandezza a causa di

situazioni oggettive e documentate, quali eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, situazioni di potenziale pericolo, ecc., potranno essere messi a dimora un adeguato numero di esemplari di una differente classe di grandezza, nella medesima area, secondo numeri e modalità preventivamente concordate con gli Uffici comunali. Se anche ciò non fosse possibile, viene disposta con onere a carico del richiedente la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori. La tabella 2 è da rispettare comunque per ogni nuova piantumazione, in particolare per esemplari piantati nei pressi di confini e la distanza minima per le specie non contemplate nella tabella è di metri 0,50.

Tabella 2

TIPO DI PIANTA	ALTEZZA RAGGIUNGIBILE A MATURITA'	DISTANZA MINIMA DA CONFINI E FABBRICATI
ARBUSTO O ALBERO DI 4° GRANDEZZA	m 2,5 – 8	m 1,5
ALBERO DI 3° GRANDEZZA	m 8 – 15	m 3
ALBERO DI 2° GRANDEZZA	m 15 – 25	m 6
ALBERO DI 2° GRANDEZZA A CHIOMA FASTIGIATA	m 15 – 25	m 4
ALBERO DI 1° GRANDEZZA A CHIOMA FASTIGIATA	Oltre m 25	m 8
ALBERO DI 1° GRANDEZZA	Oltre m 25	m 5

**5.4.** L'Amministrazione Comunale, tramite proprio atto deliberativo, partecipa per il 50 % alle spese degli interventi di conservazione sugli alberi o arbusti di eccezionale interesse storico, ambientale, paesaggistico di cui all'art. 9, se di proprietà privata, qualora fossero oggetto di richiesta di autorizzazione da parte dei proprietari, anche avvalendosi del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, giusta la necessaria disponibilità finanziaria.

**5.5.** E' fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione consentire l'accesso al fondo ai tecnici o ai consulenti comunali per i sopralluoghi di verifica, previo appuntamento, entro 20 giorni dalla data di richiesta di autorizzazione o di messa a dimora di nuove piantumazioni come da disposizioni particolari.

## TITOLO II: APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLATI GESTIONALI

### Art. 6 - AREE INTERESSATE DA PERMESSO DI COSTRUIRE, D.I.A. o S.C.I.A.

**6.1.** Nel caso di richiesta di Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività che comporti l'eliminazione di alberi di cui all'art. 2, deve essere allegata ai progetti il rilievo planimetrico dell'area con evidenziati gli alberi esistenti e quelli nuovi, nonché esauriente documentazione fotografica e relazione di progetto delle sistemazioni a verde (vedi art.3.2). Le nuove lottizzazioni dovranno prevedere adeguate fasce verdi perimetrali di mitigazione e di inserimento paesaggistico.

**6.2.** Inoltre, in ogni caso di intervento edilizio, la progettazione e le modalità di esecuzione di lavori devono tenere conto della presenza di alberi protetti ai sensi dell'art. 2, in particolare per la

salvaguardia degli apparati radicali e della chioma, la quale potrà essere potata secondo le disposizioni impartite dagli uffici comunali e secondo quanto indicato nell'Allegato D.

**6.3.** L'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazione all'abbattimento, richiede al proprietario di piantumare a sue spese altri alberi in sostituzione di quelli eliminati, specificandone la specie e la dimensione, ovvero approva il progetto di ristrutturazione dello spazio verde del proprietario con firma del proprio tecnico abilitato. Sono esclusi da tali compensazioni obbligatorie gli alberi rimossi per questioni di sicurezza o incolumità pubblica.

**6.4.** Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno del lotto edificando a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, l'Amministrazione Comunale dispone con onere a carico del concessionario la piantumazione in un'altra area, anche di proprietà comunale, indicando specie e dimensione delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

**6.5.** Gli alberi piantati in sostituzione non potranno essere rimossi o danneggiati in qualsiasi modo senza relativa autorizzazione.

**6.6.** Il rilascio del Permesso di Costruire, la presentazione di Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività relative ad interventi significativi (ovvero nuove costruzioni o ristrutturazioni estensive), è subordinato alla presentazione di garanzia fidejussoria o deposito cauzionale di entità pari al valore delle piante e degli interventi a verde da mettere a dimora, valore calcolato in base all'Elenco Prezzi di Assoverde in vigore al momento della richiesta. Detta garanzia fidejussoria o deposito cauzionale, da intendersi separato da quello eventualmente richiesto per la costruzione degli edifici e per le opere di urbanizzazione, sarà svincolato dopo la stesura di apposito certificato di regolare attecchimento da redigersi a cura degli Uffici competenti entro un anno dalla comunicazione della avvenuta messa a dimora, la quale deve essere fatta pervenire per iscritto all'Ufficio Tecnico non prima di tre anni dall'effettiva avvenuta piantumazione (ovvero dopo averne verificato l'attecchimento e sostituito le eventuali fallanze). Non è richiesta garanzia fidejussoria o deposito cauzionale per gli interventi a verde di completamento e di sostituzione, ovvero per quelli marginali e di integrazione su aree verdi già esistenti, a meno che tali interventi non ne prevedano la radicale trasformazione. Sono altresì esclusi dalle richieste di garanzia fidejussoria o deposito cauzionale le piccole sistemazioni di arredo e gli interventi effettuati per motivi di sicurezza o incolumità pubblica.

**6.7.** Inoltre, per l'effettuazione di lavori edili in prossimità di piante già esistenti tutelate ai sensi dell'art.2, queste dovranno obbligatoriamente essere protette con strutture temporanee che evitino il danneggiamento del fusto, dei rami e degli apparati radicali. Dette strutture temporanee dovranno preferibilmente consistere in recinzione in tavole e pali in legno e rete plastica da cantiere delimitante l'area di rispetto radicale di cui alla tabella 1.

**6.8.** Nel caso della realizzazione di interventi a verde pensile sia estensivo sia intensivo, come da Piano delle Regole del PGT o da altri elaborati urbanistici, si richiedono interventi realizzati a regola d'arte da soggetti specializzati e secondo la norma UNI 11235 del 2007.

## **Art. 7 - ELIMINAZIONE DI ALBERI**

**7.1.** In deroga ai divieti di cui agli artt. 3 e 4, potranno essere autorizzate le eliminazioni di alberi protetti ai sensi dell'art. 2 nei casi seguenti:

- a) le piante risultino essere oggetto di evidenti e documentate patologie che rendano impossibile la loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da costituire pericolo per cose e persone;
- b) le piante risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo per cause naturali (es. vento, neve) o per cause antropiche (es. errate potature eseguite nel passato, ferite da automezzi, eccessivo costipamento del terreno);
- c) sostituzione graduale di alberi in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato;
- d) eliminazione di specie esotiche nell'ambito di un intervento di rinaturalizzazione;
- e) eliminazione di specie estranee al contesto, nell'ambito di interventi di ripristino storico;
- f) alberi siti a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà o da edifici;
- g) diradamento del numero di piante eliminando quelle soprannumerarie se dichiarato dal parere di un agronomo;
- h) reale necessità di procedere a scavi o a drastiche modifiche della chioma che lesionerebbero gli alberi in modo irrimediabile.
- i) venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione un'ipotesi di ristrutturazione dello spazio verde ove sorgono le piante che si intendono eliminare, la quale dovrà essere approvata dagli uffici competenti. La realizzazione dell'intervento deve essere eseguita entro un anno dalla data di notifica dell'autorizzazione unita all'approvazione e sarà oggetto di verifica e controllo da parte della Amministrazione Comunale.

**7.2.** Nei succitati casi il richiedente può allegare alla domanda di autorizzazione relazioni tecniche, perizie, progettazioni e quant'altro riterrà opportuno, purché vengano prodotte da un professionista abilitato (perito agrario, agrotecnico, agronomo, tecnico progettista degli spazi verdi o equipollenti, dottore agronomo, dottore naturalista, dottore in scienze forestali, botanico).

## **Art. 8 - ESENZIONI**

**8.1.** Sono esentati dalla richiesta di autorizzazione :

- a) gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale;
- b) gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria;
- c) gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose;
- d) gli interventi all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi, orti e frutteti familiari;
- e) gli interventi in ambito agricolo connessi alle normali attività colturali o di gestione agraria.

**8.2.** In ogni caso, gli interventi sugli alberi protetti ai sensi dell'art. 2 atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose potranno essere attuati dopo avviso, anche telefonico, all'Ufficio Tecnico (tel. 0382 407021) o alla Polizia municipale (tel. 0382 407021), comunicando poi per iscritto entro 15 giorni dall'effettuazione dell'intervento le ragioni che lo hanno determinato, allegando documentazione fotografica dell'albero/i all'Ufficio Tecnico.

## **Art. 9 - ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE**

**9.1.** Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento l'Amministrazione Comunale individua i singoli alberi, i nuclei e i filari di eccezionale o particolare interesse storico, ambientale, paesaggistico e li sottopone a maggior tutela. L'elenco dei suddetti alberi viene aggiornato ogni cinque anni.

**9.2.** In ogni caso, qualsiasi intervento su detti alberi deve essere eseguito da ditta specializzata, iscritta alla CCIAA di competenza nella apposita categoria, sotto la sorveglianza ed il controllo degli Uffici Comunali.

Per gli alberi, gli arbusti, le siepi e i filari riconosciuti di tale sopraccitato valore, l'Amministrazione comunale potrà altresì prevedere ai proprietari e gestori responsabili, dietro presentazione di specifico progetto, idonei aiuti economici ed anche maggiori forme di sostegno ed incentivo, sia economico che con altre incentivazioni e facilitazioni, tutte finalizzate ad incrementare e migliorare il patrimonio vegetale presente sul territorio comunale di Torre d'Isola.

## **Art. 10 - ALBERI MORTI E/O MALATI**

**10.1.** E' fatto obbligo al proprietario richiedere l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi morti di cui all'art. 2. L'abbattimento sarà concesso per alberi potenzialmente pericolosi e sarà a discrezione degli uffici per quanto riguarda alberi morti potenzialmente utili dal punto di vista ecologico.

**10.2.** E' fatto obbligo al proprietario di segnalare agli Uffici Comunali eventuali sintomi di malattie interessanti gli alberi protetti ai sensi dell'art. 2.

**10.3.** Nel caso di alberi morti o malati per i quali venga richiesto l'abbattimento, è obbligatoria la loro sostituzione, tranne per i casi in cui la piantumazione sia impossibile per il rischio di reinfezione a carico dei nuovi soggetti. In questi casi può essere disposta la piantumazione di nuovi soggetti in altre aree di proprietà comunale.

**10.4.** Per le malattie oggetto di particolari prescrizioni fitosanitarie previste dalle vigenti leggi, l'Amministrazione Comunale segnala il caso all'Osservatorio delle Malattie delle Piante per quanto di competenza.

## **Art. 11 - NUOVI IMPIANTI**

**11.1.** Le nuove piantagioni e/o quelle di sostituzione e rinforzo da effettuarsi all'interno dei giardini pubblici, dei parchi urbani e lungo le piste ciclabili andranno effettuate di preferenza con essenze autoctone, appositamente coltivate e preparate per l'utilizzo previsto. Particolare attenzione andrà in tal senso posta alla preparazione dello scavo, alla presenza di adeguata zollatura attorno alla radice ed alla disponibilità di terreno superficiale non impermeabilizzato attorno alla nuova pianta, comunque non inferiore a m.1 di raggio attorno al fusto. Ogni nuovo esemplare dovrà essere adeguatamente sostenuto da apposito tutore, singolo o doppio a seconda delle specifiche situazioni. Ogni nuovo impianto dovrà essere seguito da immediata ed abbondante bagnatura.

**11.2.** Nei giardini privati, all'interno delle aree I.C., i proprietari privati potranno piantare le specie preferite, anche ornamentali esotiche, purchè non tra quelle, per esemplari o specie (es. attraverso diffusione anemofila o impollinazione), ritenute invasive in grado di contaminare il territorio circostante ne quelle a rischio fitosanitario inserite nei periodici elenchi regionali.

**11.3.** Le nuove piante devono essere "pronto effetto", ovvero raggiungere almeno i 12-14 cm di circonferenza del tronco misurata a 130 cm da terra, per le caducifoglie o l'altezza di almeno cm 200 per le sempreverdi ed essere dotate di zolla.

**11.4.** Per tutte le piantumazioni in aree pubbliche si dovrà prevedere adeguata irrigazione attraverso impianti a goccia. Gli impianti pubblici, se non ancora serviti da impianti di irrigazione

automatizzata, dovranno essere adeguatamente e regolarmente bagnati almeno 1 volta a settimana.

**11.5.** Le nuove piantumazioni dovranno essere effettuate in idonei periodi dell'anno, ovvero tra ottobre e fine febbraio, in momenti di assenza di gelate o di nevicate (suoli innevati o ghiacciati). Si dovrà prevedere la sostituzione di eventuali fallanze o di piante ormai evidentemente malate, spezzate o deperite per almeno i primi tre anni dall'impianto.

**11.6.** Per tutte le altre nuove piantumazioni da effettuarsi nelle rimanenti situazioni, la scelta deve cadere su essenze autoctone tipiche dell'ambiente lombardo o entrate storicamente a far parte del paesaggio, come dall'allegato elenco B. Inoltre dovranno essere evitate le specie a rischio fitosanitario inserite nei periodici elenchi regionali.

## **Art. 12 - INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO**

**12.1.** Gli interventi di manutenzione del verde ricadenti nell'art. 2 del presente Regolamento ma facenti parte del patrimonio arboreo Comunale sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico con le modalità previste da apposito Capitolato speciale per il Servizio di manutenzione del Verde Pubblico e relative schede.

**12.2.** In particolare, per quanto riguarda l'eliminazione delle piante, deve essere redatta apposita relazione da proprio personale tecnico o da professionisti incaricati in cui vengono descritte le motivazioni che rendono necessaria l'eliminazione, allegando la relativa documentazione fotografica.

**12.3.** Le piante eliminate dovranno essere sostituite con altre della stessa specie o della stessa classe di grandezza, in rapporto di 1 a 3 tra alberi abbattuti e nuove piantumazioni, entro l'anno successivo all'anno di rimozione, tranne nei casi di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli artt. 892 - 895 C.C. , vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, luogo non adeguato alla varietà eliminata e in tutti i casi in cui vi sia intralcio o impedimento ai sensi del vigente Codice della Strada.

**12.4.** Interventi di potatura, quando riconosciuti necessari, dovranno essere effettuati a regola d'arte, nel rispetto della forma e della struttura degli alberi, evitando capitozzature o altro snaturamento e compromissione della riconoscibilità e della salute della pianta stessa attraverso personale qualificato ed esclusivamente attraverso il "TREE CLIMBING" nel caso di alberature ad alto e medio fusto o che comunque richiederebbero l'uso di cestelli o altri mezzi di sollevamento degli operatori che rischierebbero di danneggiare gli apparati radicali. I principali tagli vivi, effettuati nel rispetto delle principali regole fitosanitarie, dovranno altresì essere rifiniti con apposito mastice cicatrizzante ove ritenuto necessario.

**12.5.** Le ramaglie da potatura, le foglie ed altre residui vegetali dovranno essere rimossi dal suolo pubblico e smaltiti in apposita area per la preparazione di biocumuli al fine di produrre compost vegetale. In assenza di tale possibilità dovranno essere smaltiti nell'ambito delle normali procedure di raccolta e smaltimento degli RSU.

**12.6.** La pulizia, nei confronti di foglie, erbacce od altro materiale vegetale, dei marciapiedi ed altri tratti di suolo pubblico davanti ad abitazioni private dovrà essere di responsabilità dei cittadini proprietari delle abitazioni dirimpetto per almeno 1 metro dalla proprietà privata.

**12.7.** In caso di caduta di foglie o rami su suolo privato da alberature pubbliche, sarà facoltà del cittadino pretendere la pulizia della proprietà da parte del comune per un numero massimo di due interventi annuali che saranno totalmente a carico del comune di Torre d'Isola e limitati alla

rimozione di foglie e rami caduti. Tali interventi saranno altresì limitati a aree di facile pulizia come superfici inerbite, cementate, lastricate o similari ed esclusivamente in aree residenziali. L'intervento può essere svolto in presenza del proprietario, il quale non potrà rivendicare nei confronti dell'ente pubblico di eventuali danni a persone o cose.

**12.8.** I proprietari dei terreni, come da direttive regionali, dovranno altresì provvedere al regolare sfalcio e rimozione, durante le stagioni di attività vegetativa, delle specie esotiche allergeniche erbaceo-arbustive (es. Ambrosia sp., Graminacee, ecc.). I proprietari di cantieri, case non abitate, case invendute o lotti di terreno dovranno garantire un'altezza massima dell'erba di metri 0,25 durante tutto l'anno. In alternativa, potranno mantenere inerbite le superfici con prato o altre essenze in grado di scongiurare la proliferazione di essenze allergeniche.

**12.9.** E' possibile, da parte di cittadini privati, aziende o associazioni, "l'adozione" di spazi verdi di proprietà o responsabilità comunale, quali parchi, giardini, aiuole o rotatorie, al fine di una loro corretta gestione ed un abbattimento dei costi da parte dell'Amministrazione comunale. In tali spazi sarà possibile l'apposizione di adeguata cartellonistica, congruamente ed armonicamente inserita nel paesaggio, che evidenzia gli sponsor di tali iniziative. I rispettivi impegni e responsabilità dei soggetti coinvolti, gli eventuali ambiti operativi e di gestione di tali aree verdi, e l'apporto di contributi economici e/o di lavoro o di materiali saranno definiti all'interno di apposite convenzioni con l'Amministrazione comunale di Torre d'Isola.

**12.10.** Al fine di salvaguardare gli apparati radicali, non è permessa la sosta, il deposito o la fermata di veicoli ad una distanza inferiore ai 2,5 metri dai tronchi delle pubbliche alberature o in spazi privati aperti al pubblico nei casi in cui non è prevista una apposita pavimentazione o la presenza di ghiaietto. La sosta è vietata anche su aree pubbliche inerbite o classificate come "aree verdi".

### **TITOLO III: ARTICOLATO DI COMPLETAMENTO**

#### **ART. 13 – ALTRI ELEMENTI ED INTERVENTI PER IL DECORO URBANO**

**13.1.** Sono altresì permesse ed anzi apprezzate la creazione di siepi e filari perimetrali, possibilmente utilizzando specie tra quelle in allegato B.

**13.2.** E' ammesso il decoro di alberi e arbusti con festoni e luminarie, durante le festività, purchè queste non danneggino palesemente alberi e arbusti e non siano fissati con chiodi o viti al legno degli stessi.

**13.3.** E' vietato l'imbrattamento con scritte, disegni e schizzi, di alberature, muri, asfalti, suoli impermeabilizzati, portoni, bacheche, panchine, elementi di arredo urbano e di parchi e giardini, infissi e di tutte le parti di edifici ed infrastrutture tecnologiche, invii comprese cabine, contatori e pali della luce, esposti alla pubblica vista.

**13.4.** E' vietato in ogni modo sporcare, anche con l'abbandono di rifiuti di varia natura, il suolo pubblico e tutti gli elementi già citati al precedente comma 13.3. I proprietari di cani e di altri animali da compagnia devono provvedere alla rimozione degli escrementi dei loro animali dalle aree pubbliche, verdi e non, soprattutto se di pubblica fruizione e passaggio (es. parchi giochi, piste ciclabili, marciapiedi, ecc.).

## **ART. 14 - ABROGATO**

### **Art. 15 – SANZIONI**

**15.1.** Le violazioni alle norme di procedura del presente Regolamento sono punite con sanzioni pecuniarie il cui importo è determinato, di norma annualmente e tacitamente rinnovabile sino ad ulteriori aggiornamenti, con delibera della Giunta Comunale. Le sanzioni saranno comunque proporzionali al danno arrecato in ragione di ciascun albero, arbusto o siepe danneggiati.

**15.2.** In alternativa alla sanzione pecuniaria, l'interessato potrà obbligarsi, a proprie cure e spese, alla messa a dimora di nuove essenze arboree corrispondenti per valore a quelle danneggiate, oppure, quando possibile, alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, con l'eliminazione dei danni prodotti o con altri interventi compensativi, sempre però relativi al verde, da concordarsi di volta in volta con gli uffici comunali.

**15.3.** Qualora una piantagione sostitutiva non fosse possibile, il Sindaco può pretendere il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, la cui entità è stabilita dalla Giunta Comunale, in base ad un'adeguata perizia tecnica fornita dall'Ufficio Tecnico Comunale o da tecnico da esso incaricato.

**15.4.** Il criterio di commisurazione di tale somma deve tenere in considerazione il vantaggio che il proprietario avrà conseguito per la migliore utilizzazione del lotto consentita dalla rimozione dell'albero, i costi delle piantagioni sostitutive risparmiate e il valore minimo delle piante abbattute (25,00 euro per ogni anno di vita di ogni esemplare).

### **ART.16 - SANZIONI ACCESSORIE**

**16.1.** Nel caso di interventi in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco è tenuto ad ordinare la sospensione lavori fino alla emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

**16.2.** Quando gli interventi in violazione delle norme del presente regolamento pregiudichino un interesse pubblico, il Sindaco può procedere all'annullamento dei provvedimenti autorizzativi rilasciati e all'applicazione delle conseguenti procedure sanzionatorie.

**16.3.** Se l'infrazione è commessa nell'ambito di un appalto pubblico da una ditta o impresa di manutenzione del verde, questa, oltre all'annullamento del contratto di manutenzione in oggetto, potrà altresì essere esclusa da qualsiasi gara d'appalto indetta dall'Amministrazione Comunale per un periodo minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni, previo accertamento dell'infrazione da parte dell'Ufficio Tecnico ed a seguito di specifico provvedimento da parte della stessa Amministrazione Comunale.

### **Art. 17 - NORME TRANSITORIE E ATTUATIVE**

**17.1.** L'Amministrazione Comunale favorisce mediante apposita campagna informativa la pubblicità del presente Regolamento.

**17.2.** Chiunque fosse interessato alla tutela di alberi di particolare pregio o importanza ai sensi dell'Art. 11, potrà fornire all'Amministrazione Comunale motivate proposte scritte richiedendone l'iscrizione nell'elenco di cui all'art.9.

## **CAPITOLO TERZO: DISPOSIZIONI IN CAMPO AGRICOLO, FORESTALE E ALBERATURE MONUMENTALI**

### **Art. 1 - PIOPPETI**

**1.1.** La piantumazione e la messa a dimora di nuovi esemplari facenti parte di un nuovo pioppeto o ad integrazione di un pioppeto esistente o coltura ad alto fusto non può essere attuata a distanza inferiore di metri 25 (venticinque) dal muro delle abitazioni private o di edifici pubblici o commerciali, fatto salvo autorizzazione da parte del proprietario dell'abitazione o dell'affittuario nel caso la proprietà sia data in affitto.

**1.2.** In caso di non rispetto della norma, l'ufficio tecnico comunale potrà richiedere l'abbattimento o lo spostamento degli esemplari collocati all'interno della fascia di rispetto dei trenta metri e l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari ad euro 100,00 per ogni albero non a norma. la sanzione potrà essere inflitta e ripetuta se l'intervento in oggetto non è effettuato dopo 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio tecnico o dopo 15 giorni dalla sanzione precedente.

### **Art. 2 - ABBATTIMENTI IN AREE AGRICOLE FUORI AREE IC**

Abrogato. Demandata al Parco del Ticino.

### **Art. 3 - RICHIESTE DI ABBATTIMENTO AREE EXTRA IC**

Abrogato. Demandata la competenza al Parco del Ticino.

### **Art. 4: AREE BOSCHIVE DI COMPETENZA PARCO DEL TICINO**

**4.1** Abrogato. Le competenze sono demandate al Parco del Ticino.

### **Art. 5: ALBERI MONUMENTALI**

**5.1** Vice l'assoluto divieto di alterazione, abbattimento o danneggiamento di ogni parte degli alberi riconosciuti come "monumentali".

**5.2** Qualunque intervento che prevede scavi, movimentazione terre, abbattimenti, potature, diserbi o concimazioni con prodotti non biologici sono tassativamente vietate ad una distanza inferiore a metri 15,00 dal tronco.

**5.3** In caso di violazione di tali vincoli, la legge n.10/2013 stabilisce che: "*salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **euro 5.000 a euro 100.000***". Inoltre, è applicabile l'articolo **635 del Codice penale** che disciplina il **reato di danneggiamento (pena dai sei mesi ai tre anni)**.

**ALLEGATI**

**-ALLEGATO A: MODULO DI RICHIESTA**

Torre d'Isola, lì .....

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
del Comune di Torre d'Isola

Oggetto : **"RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO OD ALTRO INTERVENTO DI  
MANUTENZIONE DI ALBERI OD ARBUSTI PROTETTI"**  
(Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. N° ...del .....)

Il/ La Sottoscritt.....  
residente in Comune di .....  
indirizzo.....telefono/i.....  
.....  
in quanto proprietario dell'area situata in Comune di Torre d'Isola al seguente  
indirizzo.....  
ovvero distinta dai mappali n°..... foglio..... titolo .....

**DICHIARA CHE INTENDE**

(barrare con X la casella che interessa)

INTERVENIRE IN GIARDINO O PARCO URBANO CON POTATURA di n°..... alberi/arbusti delle  
seguenti specie.....  
.....  
.....

ABBATTIMENTO di n°..... alberi delle seguenti specie.....

.....

ALTRO INTEREVENTO (specificare) .....  
di n°..... alberi/arbusti delle seguenti specie.....

per il seguente motivo .....

.....

INTERVENIRE SU AREA OGGETTO DI INTERVENTO EDILIZIO CON

POTATURA di n°..... alberi/arbusti delle seguenti specie.....

.....

ABBATTIMENTO di n°..... alberi/arbusti delle seguenti specie.....

.....

ALTRO INTEREVENTO (specificare) .....

per il seguente motivo .....

.....

INTERVENIRE SU POPOLAMENTI ARBOREI NON FACENTI PARTE DEI GIARDINI E DEI PARCHI URBANI E NON CLASSIFICABILI COME BOSCO AI SENSI DELLA L.R. 80/89 CON:

POTATURA di n°..... alberi/arbusti delle seguenti specie.....

.....

ABBATTIMENTO di n°..... alberi/arbusti delle seguenti specie.....

.....

ALTRO INTEREVENTO (specificare) .....

per il seguente motivo .....

.....

- Allega altresì relativo rilievo planimetrico e documentazione fotografica di tutti gli alberi esistenti, evidenziando altresì quelli oggetti di intervento.

PERTANTO NE RICHIEDE AUTORIZZAZIONE.

Lo scrivente dichiara inoltre di aver preso visione del Regolamento di cui all'oggetto e di impegnarsi a rispettare le disposizioni e le sanzioni che dovessero eventualmente derivarne.

Allo scopo poi di integrare le presente richiesta di autorizzazione, lo scrivente allega anche la seguente documentazione (facoltativo) .....  
.....  
.....

Firma.....

## **-ALLEGATO B: ELENCO SPECIE VEGETALI PRESCRITTE O CONSIGLIATE**

Vengono di seguito elencate le specie vegetali arboreo-arbustive da utilizzarsi per interventi sul suolo pubblico e, in via facoltativa, anche per le aree private. Il presente elenco tiene conto del relativo elaborato predisposto dal Parco Lombardo della Valle del Ticino, a cui eventualmente si rimanda, che a sua volta regola tali aspetti, vincolanti nelle zone esterne a quelle di Iniziativa Comunale (IC).

In tal modo si intende assicurare o privilegiare le specie autoctone tipiche del paesaggio lombardo e degli aspetti ecosistemici, geopedologici e climatici della valle del Ticino, senza tralasciare gli elementi storici e culturali che, nel corso dei secoli, hanno caratterizzato anche da questo punto di vista il nostro territorio comunale.

Di seguito si riporta pertanto l'elenco delle specie arboree ed arbustive utilizzabili:

**IN VIA OBBLIGATORIA** per interventi in:

- aree pubbliche da sistemare a verde e attrezzate per la fruizione collettiva (giardini pubblici, campi gioco ricreativi, centri sportivi, ecc.);
- aree di pertinenza di edifici collettivi di proprietà pubblica in genere (edifici scolastici, per attività sociali e/o sanitarie, ecc.);
- impianti ed aree di proprietà pubblica (impianto di depurazione, aree attrezzate per il mercato ambulante, aree per la raccolta differenziata e/o lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani, ecc).
- aree destinate ad ospitare filari di alberi lungo le strade.
- aree private sistemate a verde di superficie maggiore a mq. 2.000
- aree interessate da interventi di ripristino ambientale e di ingegneria naturalistica.

**IN VIA FACOLTATIVA** per interventi su:

- aree private sistemate a giardino
- giardini di edifici pubblici di rappresentanza
- aiuole e vasi, anche se di proprietà/gestione privata, per arredo di piazze e strade urbane.

Per i giardini privati o per verde pubblico ornamentale l'utilizzo di specie anche esotiche con finalità estetiche, non necessariamente comprese in questo elenco, si suggerisce in ogni caso di privilegiare possibilmente le specie ormai naturalizzate e comunemente impiegate nei giardini (es. Glicine, Mimosa, Magnolia, Forsizia, ecc.), tralasciando invece nuove specie esotiche e quelle maggiormente esposte a fitopatologie o a parassitosi.

Inoltre, come già ricordato all'interno del Regolamento, andrà invece evitato l'impiego di specie che, pur essendo già comunemente presenti nel paesaggio italiano, presentano un'elevata capacità di diffusione, tanto da divenire pressochè invasive (es. Ailanto, Fitolacca, Indaco bastardo ecc.).

### **Piante rampicanti**

- Edera: *Hedera elix ed Hedera sp.* (possibile diverse varietà, anche a foglia screziata)
- Caprifoglio: *Lonicera sp.*
- Clematide: *Clematis sp.*
- Gelsomino: *Jasminum officinale, J. humile, J. Polyanthum*

### **Arbusti**

- Biancospino : *Crataegus oxyacantha o monogyna*
- Rosa selvatica: *Rosa canina*
- Rosa serpeggiante: *Rosa gallica*
- Crespino: *Berberis vulgaris*
- Sanguinello: *Cornus sanguinea*
- Corniolo: *Cornus mas*
- Brugo: *Calluna vulgaris*
- Ginepro comune : *Juniperus communis*
- Pittosporo : *Pittosporum tobira*
- Melograno : *Punica granatum*
- Lantana : *Viburnum lantana*
- Pallon di maggio: *Viburnum opulus*
- Alloro : *Laurus nobilis* (attenzione: no *Prunus laurocerasus* )
- Ginestra: *Spartium junceum*
- Ginestra dei carbonai: *Cytisus scoparius*
- Ligustro: *Ligustrum vulgare*
- Agazzino: *Pyracantha coccigea*
- Agrifoglio: *Ilex aquifolium*
- Bosso: *Buxus sempervirens*
- Sambuco nero: *Sambucus nigra*
- Viburno: *Viburnum opulus*
- Spincervino: *Rhamnus catharticus*

### **Alberi di III grandezza** (alberi con altezza a completo sviluppo >4 m. < 10 m.)

- Biancospino : *Crataegus oxyacantha o monogyna*
- Agrifoglio: *Ilex aquifolium*
- Ciliegio : *Prunus avium*
- Melograno : *Punica granatum*
- Albero di Giuda : *Cercis siliquastrum*
- Melo selvatico : *Malus sylvestris*
- Sorbo degli uccellatori : *Sorbus aucuparia*
- Frangola: *Frangola alnus*
- Alloro : *Laurus nobilis*
- Nespolo: *Mespilus germanica*
- Tasso: *Taxus baccata*
- Carpino bianco piramidale (per siepi): *Carpinus betulus var. Pyramidalis*
- Nocciolo: *Corylus avellana*

- Fusaggine: *Euonymus europaeus*
- Salicone : *Salix caprea*

**Alberi di I e II grandezza** (alberi con altezza a completo sviluppo tra 10 m. e 16 m. (II) e > 16 m. (I))

- Olmo comune : *Ulmus minor*
- Bagolaro : *Celtis australis*
- Acero campestre: *Acer campestre*
- Acero montano: *Acer pseudoplatanus*
- Acero riccio: *Acer platanoides*
- Ciliegio: *Prunus avium*
- Ontano nero : *Alnus glutinosa*
- Frassino : *Fraxinus excelsior*
- Noce: *Juglans regia*
- Tiglio nostrale: *Tilia platyphyllos*
- Tiglio selvatico: *Tilia cordata*
- Tiglio europeo : *Tilia x europea*
- Carpino bianco: *Carpinus betulus*
- Tasso : *Taxus baccata*
- Platano : *Platanus acerifolia e Platanus hybrida*
- Pioppo bianco : *Populus alba*
- Pioppo nero : *Populus nigra* (anche nella varietà "italica" piramidale o Pioppo cipressino)
- Pioppo tremulo: *Populus tremula*
- Pioppo grigio o gatterino : *Populus canescens*
- Salice bianco : *Salix alba*
- Salice delle rive: *Salix eleagnos*
- Salice rosso: *Salix purpurea*
- Gelso nero : *Morus nigra*
- Cerro : *Quercus cerris*
- Rovere : *Quercus petraea*
- Farnia: *Quercus robur*

#### **-ALLEGATO C : GLOSSARIO DEFINIZIONI**

BOSCO : sono considerati bosco i popolamenti arborei od arbustivi, a qualunque stadio di età, di origine naturale od artificiale ed i terreni che per cause naturali od artificiali sono rimasti temporaneamente privi di copertura vegetale.

Non sono considerati boschi:

- gli appezzamenti arborati isolati di superficie inferiore a mq 2.000 o di superficie qualsiasi nel caso in cui la densità di copertura delle chiome a maturità risulti inferiore al 20%, sempre che distino più di 100 metri da altri popolamenti boschivi;
- le piante sparse, i filari e le fasce alberate con larghezza inferiore a 25 metri;
- i terreni destinati ad altra qualità di coltura nei quali sia in atto un processo di colonizzazione da parte di specie arboree od arbustive da meno di tre anni;
- gli impianti a rapido accrescimento;
- le piantagioni arboree dei giardini e dei parchi urbani.

**CAPITIZZAZIONE** : Si intende per capitozzatura il taglio del fusto della pianta di grossa sezione (diametro > 10 cm), in modo da eliminare il getto guida.

**SCALVATURA** : Si intende per scalvatura il taglio di una branca principale o secondaria in grossa sezione (diametro >6 cm).

**FRUTTETI PRODUTTIVI**: Si intendono per frutteti produttivi i frutteti che producono reddito agricolo documentato.

**FRUTTETI FAMILIARI**: Si intendono per frutteti familiari le piante da frutto messe a dimora per la produzione di frutta ad uso e consumo familiare.

## **ALLEGATO C1**

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI E DEFINIZIONI GENERALI DI POTATURA DI SOGGETTI ARBOREI**

In generale la potatura degli alberi sarà volta alla conservazione della chioma nella sua forma, naturale od obbligata (vaso, alberello, ecc.). L'entità ed il tipo degli interventi dovranno essere stabiliti in relazione allo stato vegetativo, al tipo di essenza arborea, alla sua ubicazione ed al sesto d'impianto. In particolare, la chioma dovrà essere sagomata in modo da evitare intralcio ai cavi aerei, al fascio di luce dei lampioni stradali, alla visibilità dei semafori e della segnaletica stradale, alla circolazione dei pedoni sui marciapiedi e degli automezzi sulle pubbliche vie.

Inoltre dovrà essere effettuato il taglio dei succhioni che tendono a squilibrare lo sviluppo generale delle piante e l'asportazione dei rami morti od attaccati da patogeni in modo grave. Nell'effettuazione dei tagli dovranno essere utilizzati attrezzi taglienti ed affilati in modo da non lacerare l'epidermide dei soggetti arborei; in particolare sono assolutamente da evitare le ferite dell'epidermide in conseguenza di tagli troppo ravvicinati o mal eseguiti. Sono vietati i tagli a raso del tronco e le operazioni di capitozzatura (eliminazione del cimale), di scalvatura.

#### ***POTATURA DI RIMONDA***

Consiste nell'eliminazione dei succhioni cresciuti sul tronco fino all'altezza delle branche principali dell'albero, dei rami morti e/o chiaramente invasi da agenti di carie, o parassiti di ogni tipo, dei rami spezzati ancora attaccati al fusto. Comprende altresì il taglio di ritorno fino alla prima branchetta di ordine inferiore dei rami spezzati o malati, il leggero sfoltimento dei rami e/o dei succhioni in soprannumero, l'eliminazione dei rampicanti spontanei (es. edera) dal tronco e dai rami dell'albero.

#### ***POTATURA DI SFOLTIMENTO***

Consiste nello sfoltimento della chioma, asportando i rami più deboli, esili, incrociantisi con altri e/o in numero eccessivo rispetto al vigore della pianta.

La spalcatura delle gimnosperme va eseguita di preferenza durante il riposo vegetativo o in tarda estate al termine della crescita dei germogli. E' vietato asportare, in ogni intervento, più di tre cerchie di rami vivi. E' inoltre vietato liberare da rami vivi oltre un terzo del tronco dell'albero.

#### *POTATURA DI CONTENIMENTO*

Consiste dell'eliminazione dei rami più esterni e/o nel raccorciamento tramite taglio di ritorno delle branche di ogni ordine in modo tale da contenere lo sviluppo della chioma entro limiti prefissati (es. distanza da confini).

I risultati dell'analisi vengono espressi catalogando gli alberi nelle seguenti classi di appartenenza che riassumono il grado di pericolosità e gli interventi da effettuare.